



3861/2019

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| CARLO DE CHIARA   | Presidente         |
| ROSARIO CAIAZZO   | Consigliere        |
| ALBERTO PAZZI     | Consigliere - Rel. |
| PAOLA VELLA       | Consigliere        |
| MASSIMO FALABELLA | Consigliere        |

Revoca di sentenza di fallimento per inesistenza della notifica-possibilità di rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art.354 cpc-liquidazione spese del reclamo

Ud. 12/10/2018 CC  
Cron. 3861  
R.G.N. 23246/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso 23246/2015 proposto da:

Re' S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e

, giusta procura in calce al ricorso;  
-ricorrenti-  
contro

Fallimento Re' S.r.l., e s.r.l.;

-intimati-

avverso la sentenza n. 172/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.

**FATTI DI CAUSA**

ORD  
1692  
-----  
2018

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 gennaio 2015, dichiarava il fallimento della società Re s.r.l.

2. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza depositata in data 19 agosto 2015, riteneva che la notifica dell'istanza di fallimento dovesse considerarsi inesistente, essendo stata effettuata a un indirizzo di posta elettronica certificata corrispondente a un soggetto diverso dalla società debitrice, accoglieva di conseguenza il reclamo e, previa revoca della sentenza di fallimento, rimetteva gli atti al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio prefallimentare.

3. Ricorrono per cassazione avverso questa pronuncia Re s.r.l. e Antonello D'Abundo, legale rappresentante della stessa, al fine di far valere due motivi di impugnazione.

Gli intimati MareVerde s.r.l., Villa Capodimonte s.r.l. e fallimento Re s.r.l. non hanno svolto alcuna difesa.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., 12 preleggi, 18 e ss. legge fall., in quanto la corte territoriale avrebbe erroneamente rimesso gli atti al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio prefallimentare invece che limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza impugnata; il collegio del reclamo, al contrario, avendo proceduto alla revoca del fallimento per motivi di rito diversi da quelli contemplati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., si sarebbe dovuto limitare a questa statuizione lasciando che i soggetti a ciò legittimati riproponessero eventualmente una nuova domanda di fallimento.

3.2 Il motivo non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima, come nel caso di meri vizi procedurali, il giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede sulla corrispondente istanza (Cass. n. 18339/2015, Cass. n. 25218/2013).

Non osta a una simile statuizione il fatto che nel caso di specie, secondo l'accertamento della corte territoriale, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio prefallimentare fosse non nulla ma addirittura inesistente (ipotesi in cui nei procedimenti introdotti con rito ordinario il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; cfr. Cass. n. 21219/2016), in considerazione delle peculiari modalità con cui il giudizio prefallimentare ha avvio.

In questo caso infatti non assume rilievo il fatto che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., norma che fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione e non tiene conto della scissione tra *edictio actionis* e *vocatio in jus* tipica dei giudizi iniziati con ricorso (si vedano in questo senso Cass. n. 20757/2014, Cass. n. 12353/2014).

Occorre perciò valorizzare la pendenza del giudizio di primo grado, che nei giudizi introdotti con ricorso si verifica con il deposito dello stesso in cancelleria, mentre nei procedimenti iniziati con citazione si verifica con la notifica della stessa.

Il collegio del reclamo, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso e il perfezionamento della fase dell'*edictio actionis* con il deposito dello stesso, ben può quindi dichiarare la nullità della

sentenza impugnata e, in applicazione analogica dell'art. 354 cod. proc. civ., rimettere la causa al primo giudice.

4.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. poiché la corte distrettuale, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avrebbe ommesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna dei reclamati al pagamento delle spese di giudizio espressamente avanzata dalla reclamante.

4.2 Il motivo è fondato.

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale, non richiedendo l'art. 91 cod. proc. civ., per la statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, bensì una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice adito, tale dovendosi considerare anche la pronuncia con cui il giudice d'appello rimette le parti davanti al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 583/1999).

Il giudice d'appello dunque, laddove rimetta la causa al primo giudice nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve provvedere anche in ordine alle spese di lite.

Pertanto, cassata sul punto la sentenza impugnata, le parti reclamate nel giudizio celebrato avanti alla Corte d'Appello – intimata nel giudizio di legittimità – vanno condannate, con decisione nel merito assunta ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., in solido alla rifusione delle spese di quel grado in favore del reclamante, nella misura indicata in dispositivo.


5. La reciproca soccombenza delle parti sul ricorso per cassazione giustifica la parziale compensazione, per metà, delle spese del giudizio di legittimità; la residua parte, da porsi a carico degli intimati, è liquidata come in dispositivo.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo sul punto nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., condanna in solido le parti reclamate nel giudizio celebrato avanti alla Corte d'Appello - e intimata nel giudizio di legittimità - al rimborso, in favore dei reclamanti, delle spese di quel grado, che liquida in € 3.000 oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.

Compensa per metà le spese del giudizio di cassazione, condannando gli intimati, in solido, al rimborso in favore dei ricorrenti della residua metà, che liquida in € 2.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.  
Così deciso in Roma in data 12 ottobre 2018.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il ..... 08 FEB. 2019 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone

